



## ALLEGATO "A"

Normativa aiuti di stato: Regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. n. 800/2008, art. 26)

La concessione di aiuti previsti dalla presente deliberazione soddisfano le condizioni previste dal regolamento generale d'esenzione per categoria (Reg.(CE) n. 800/08) (GU L 214 del 9/08/2008) per poter essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, e cioè:

- gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione), o aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- gli aiuti non siano concessi nei settori della:
  - o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, se l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  - o produzione primaria di prodotti agricoli, pesca ed acquacoltura;
  - o industria carboniera, siderurgica, costruzioni navali e fibre sintetiche, aiuti regionali settore specifici nell'ambito del manifatturiero e dei servizi;
- gli aiuti ad hoc non siano concessi a grandi imprese, bensì a PMI come definite nell'allegato I al Reg.(CE) n. 800/08 (imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro);
- gli aiuti non siano concessi a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- gli aiuti non siano concessi alle imprese in difficoltà: per le PMI ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 7 del Reg. (CE) n. 800/2008;
- l'intensità di aiuto sia calcolata al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, indipendentemente dal fatto che si tratti di risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie;
- l'importo dell'aiuto corrisponda all'equivalente sovvenzione lordo. se concesso in forma diversa da una sovvenzione;
- l'importo dell'aiuto corrisponde all'attualizzazione del valore al momento della concessione, se l'aiuto è erogabile in più rate;
- i costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci;
- gli aiuti siano trasparenti, e cioè sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente senza procedere ad una valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 800/2008;
- l'importo dell'aiuto non superi i 2 Meuro per impresa per progetto;
- in relazione alla possibilità di cumulo:
  - o gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili;
  - o gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del regolamento medesimo o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis)



(Reg. (CE) n. 1998/2006) ovvero con altri finanziamenti della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili (coincidenti in parte o integralmente), se sono superate le soglie di intensità o d'importo specificate in precedenza;

- l'intensità di aiuto è ridotta del 50% nel caso in cui il beneficiario ha ricevuto capitale di rischio ai sensi dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 800/08, nei primi 3 anni dal primo investimento di capitale di rischio (tale riduzione è pari al massimo all'importo totale del capitale di rischio ricevuto);
- gli aiuti non possono essere concessi a coloro che hanno ricevuto, nei primi 3 anni dalla concessione, aiuti a favore di nuove imprese innovative
- l'aiuto deve avere un effetto di incentivazione, che per quanto riguarda le PMI consiste nel fatto che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha correttamente presentata una domanda di aiuto;
- l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili per servizi di consulenza alle PMI;
- i costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, di natura non continuativa o periodica ed esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
- i dati dettagliati relativi agli aiuti esentati e contenenti tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle suddette condizioni devono essere conservati per dieci anni dalla concessione, e forniti alla Commissione europea se richiesti<sup>1</sup>; così come una relazione annuale sull'applicazione di questi aiuti.

---

<sup>1</sup> in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili